

# **Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm)**

**Modifica del 21 novembre 2001**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 21 settembre 1998<sup>1</sup> sulle armi è modificata come segue:

*Ingresso*

vista la legge del 20 giugno 1997<sup>2</sup> sulle armi (LArm, legge);  
visto l'articolo 150a capoverso 2 lettera c della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>3</sup>,

*Titolo prima dell'art. 1*

## **Capitolo 1: Disposizioni generali**

### **Sezione 1: Definizioni**

*Art. 1*

*Abrogato*

*Art. 5a*           Parti di armi appositamente costruite

(art. 1 cpv. 2 lett. a LArm)

Sono considerate parti di armi appositamente costruite le parti di armi da fuoco progettate o modificate appositamente per tali armi e che nella stessa esecuzione non possono essere utilizzate anche per altri scopi. Non sono considerate appositamente costruite le parti di armi quali molle, spine normalizzate, copiglie, viti o parti di legno o di plastica del fusto.

*Art. 7 cpv. 1 e 2, frase introduttiva*

<sup>1</sup> Sono vietati l'acquisto, il porto, la mediazione per acquirenti in Svizzera nonché l'importazione di: ...

<sup>2</sup> Benché, a titolo non professionale, ne siano consentiti senza permesso l'acquisto, la mediazione e l'importazione è vietato il porto di: ...

<sup>1</sup>   RS 514.541

<sup>2</sup>   RS 514.54

<sup>3</sup>   RS 510.10

*Titolo prima dell'art. 21***Capitolo 5: Importazione***Art. 22 rubrica e cpv. 1*

Autorizzazione d'importazione a titolo professionale  
(art. 24 LArm)

<sup>1</sup> La domanda per un'autorizzazione d'importazione a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve essere inoltrata insieme all'apposito modulo e a una copia della patente di commercio di armi all'Ufficio centrale Armi.

*Art. 23*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 24*

*Abrogato*

*Art. 24 rubrica, cpv. 1 lett. c e 3*

Autorizzazione d'importazione a titolo non professionale  
(art. 25 cpv. 1 LArm)

<sup>1</sup> La domanda per un'autorizzazione d'importazione a titolo non professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve essere inoltrata con l'apposito modulo e i seguenti allegati all'Ufficio centrale Armi:

- c. copia del permesso d'acquisto di armi rilasciato dalla competente autorità cantonale se per l'oggetto da importare occorre un tale permesso.

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 24a* Autorizzazione d'importazione per armi che soggiacciono all'obbligo di un'autorizzazione d'eccezione  
(art. 5, 24 e 25 LArm)

La domanda per un'autorizzazione d'eccezione per l'importazione di armi, accessori di armi, parti essenziali di armi o parti di armi appositamente costruite ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge deve essere inoltrata con l'apposito modulo e i seguenti allegati all'Ufficio centrale Armi:

- a. estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da tre mesi al massimo;
- b. permesso cantonale eccezionale giusta l'articolo 48;
- c. copia di un documento ufficiale di legittimazione.

*Art. 25*

*Abrogato*

*Art. 25a rubrica e cpv. 3*

Autorizzazione d'importazione per agenti di scorta

<sup>3</sup> *Abrogato**Art. 26 frase introduttiva e lett. b-g*

L'autorizzazione d'importazione non è necessaria per:

- b. gli agenti di scorta incaricati da Stati esteri in occasione di visite ufficiali annunciate, se riesportano successivamente le stesse armi;
- c. gli agenti di scorta incaricati dalla Svizzera dopo visite ufficiali annunciate, all'estero, se reimportano le stesse armi;
- d. le persone che comprovano di impiegare le loro armi, con le relative munizioni, per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento in Svizzera e di riesportare in seguito le stesse armi;
- e. le persone che comprovano di aver impiegato le loro armi, con le relative munizioni, per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento all'estero e che si tratta delle stesse armi esportate a tale scopo;
- f. le truppe straniere e i loro membri che entrano in Svizzera per motivi d'istruzione, se riesportano successivamente le loro armi;
- g. le truppe svizzere e i loro membri che rientrano in Svizzera dopo un impiego internazionale o un'istruzione all'estero.

*Art. 27 rubrica e lett. b-e*

Eccezioni all'obbligo di denuncia al momento dell'importazione

Sono esentati dall'obbligo di denuncia secondo l'articolo 6 della legge del 1° ottobre 1925<sup>4</sup> sulle dogane:

- b. gli agenti di scorta incaricati da Stati esteri in occasione di visite ufficiali annunciate, se importano le loro armi e le relative munizioni;
- c. gli agenti di scorta incaricati dalla Svizzera in occasione di visite ufficiali annunciate, all'estero, se reimportano le loro armi e le relative munizioni;
- d. le persone che comprovano di aver impiegato le loro armi, con le relative munizioni, per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento all'estero e che si tratta delle stesse armi esportate a tale scopo;
- e. le persone che comprovano di impiegare le loro armi, con le relative munizioni, per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento in Svizzera e di riesportare le stesse armi.

<sup>4</sup> RS 631.0

*Art. 33 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> L'autorità cantonale competente esercita la sorveglianza sulla fabbricazione, l'acquisto, il commercio e la mediazione di armi, parti essenziali di armi e parti di armi appositamente costruite, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni.

<sup>3</sup> L'Ufficio centrale Armi esercita la sorveglianza sull'importazione di armi, parti essenziali di armi, parti di armi appositamente costruite ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge, munizioni ed elementi di munizioni.

*Art. 35*

Per il trattamento di domande di autorizzazione nonché per la custodia delle armi sequestrate valgono gli emolumenti secondo l'allegato.

*Art. 40 cpv. 1 lett. f*

<sup>1</sup> L'Ufficio centrale Armi svolge in particolare i seguenti compiti:

- f. rilascia e rinnova le autorizzazioni d'importazione di armi, parti essenziali di armi, munizioni nonché parti appositamente costruite e accessori di armi ai sensi degli articoli 4 e 5 capoverso 1 lettera a della legge, munizioni ed elementi di munizioni (art. 24 cpv. 5 e art. 25 cpv. 3 LArm);

*Art. 46 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Lo sdoganamento è retto dalle disposizioni della legislazione doganale.

<sup>2</sup> Le autorità doganali comunicano all'autorità che rilascia autorizzazioni lo scarico completo delle autorizzazioni d'importazione. Su richiesta, forniscono a tale autorità informazioni sull'importazione di armi.

*Art. 48 rubrica, cpv. 1 e 3 frase introduttiva***Permessi eccezionali**

<sup>1</sup> I permessi cantonali eccezionali (art. 5 cpv. 3, 19 cpv. 2 e 20 cpv. 2 LArm) possono essere rilasciati soltanto in singoli casi motivati, per una determinata persona e di norma per una sola arma, una sola parte essenziale di arma, una sola parte appositamente costruita ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge o un solo accessorio di un determinato tipo di arma. Tali permessi devono essere limitati nel tempo e possono essere vincolati a oneri.

<sup>3</sup> Alle persone titolari di una patente di commercio di armi può essere rilasciata un'autorizzazione per l'importazione o la mediazione in Svizzera di più di un'arma, di più di una parte essenziale di arma, di più di una parte appositamente costruita ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge o di più di un accessorio di arma a condizione che: ...

*Art. 51*

*Abrogato*

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato conformemente alla versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2002.

21 novembre 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

*Allegato*  
(art. 35)

## **Emolumenti riscossi per il trattamento di domande di autorizzazione nonché per la custodia delle armi sequestrate**

Per il trattamento di domande di autorizzazione nonché per la custodia delle armi sequestrate sono riscossi i seguenti emolumenti:

a.	permesso d'acquisto di armi:	Fr.
1.	armi a gas e scacciacani con dispositivo di lancio per pezzi pirotecnici	20.–
2.	spray per l'autodifesa e armi tipo Flobert (cal. 22 corto)	20.–
3.	armi da fuoco portatili	50.–
4.	altre armi	50.–
5.	parti essenziali di armi	20.–
b.	proroga dell'autorizzazione d'importazione e del permesso d'acquisto di armi	10.–
c.	autorizzazione eccezionale per acquisto, porto, mediazione e importazione di:	
1.	pugnali e coltelli ai sensi dell'articolo 7 della presente ordinanza	20.–
2.	armi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge	20.–
3.	armi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera e della legge	50.–
4.	armi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge	150.–
4 <sup>bis</sup> .	parti di armi appositamente costruite ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge	50.–
5.	armi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera d della legge	120.–
6.	accessori di armi	100.–
d.	autorizzazione eccezionale per il tiro a raffica (art. 5 cpv. 3 LArm)	100.–
e.	autorizzazione eccezionale per la fabbricazione e modifica a titolo non professionale (art. 19 LArm)	50.–
f.	autorizzazione eccezionale per trasformazioni vietate (art. 20 LArm)	50.–
g.	attestazione dell'Ufficio centrale Armi (art. 12 cpv. 4 LArm)	50.–
h.	patente di commercio di armi	
1.	esame pratico	150.–
2.	esame teorico	150.–
3.	rilascio	350.–

---

i.	permesso di porto di armi	Fr.
1.	esame pratico	70.–
2.	esame teorico	70.–
3.	rilascio	50.–
j.	sequestro e custodia di armi	100.–
k.	autorizzazione d'importazione a titolo professionale di armi o munizioni da parte di un titolare di una patente di commercio di armi	150.–
l.	autorizzazione d'importazione, a titolo non professionale, di armi o munizioni	50.–
m.	autorizzazione d'importazione di armi e munizioni per agenti di scorta (art. 25a)	50.–